

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

Le particolari cautele nel trattamento dei dati personali da parte dei Consulenti Tecnici

Dott. Francesco Nesci

Bologna, 19 aprile 2021



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice della privacy);
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR o RGPD);
- D.Lgs. 101/2018 – disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE;
- D.Lgs. 51/2018 – trattamento dati in ambito penale;
- Delibera Garante n.46 (26/06/2008): Linee guida per CTU e Periti Ausiliari del Giudice e del P.M.

IL CODICE ED IL REGOLAMENTO UE

- **Art. 1 Codice della privacy:** Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del «Regolamento UE 2016/679» (GDPR o RGPD) e del «Codice in materia di protezione dei dati personali» (d.lgs. 196/2003);

IL DECRETO LEGISLATIVO 101/2018

- Con il d.lgs. 101/2018 sono state adottate le necessarie misure al fine di adeguare il quadro normativo nazionale al Regolamento UE;



- a) abrogate alcune disposizioni del D.lgs. 196/2003 incompatibili con il Codice della privacy;
- b) modificato il Codice della privacy al fine di dare attuazione alle misure contenute nel Regolamento;
- c) Coordinate le disposizioni contenute nel Codice della privacy con le misure contenute nel Regolamento.

Definizioni

- **Dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»);
- **Interessato:** ogni persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali (**le parti del processo**);
- **Trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (**AUTORITA' GIUDIZIARIA**);

Il CTU e il Perito

- Il CTU ed il perito sono ausiliari del magistrato;
- Operano su incarico dell'autorità giudiziaria;
- Vengono a conoscenza e accumulano diversi dati.

Dati trattati dal CTU

- **Personali:** qualunque informazione relativa ad una persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente;
- **Identificativi:** si tratta dei dati personali che consentono l'identificazione dell'interessato;
- **Sensibili:** si tratta dei dati idonei a rilevare l'origine etnica e razziale, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche, dati idonei a rivelare lo stato di salute;
- **Giudiziari:** dati del casellario giudiziale e più in generale le questioni attinenti alla giustizia civile e penale.

Dati trattati dal CTU

- Dati personali di soggetti coinvolti, a diverso titolo, in vicende giudiziarie
- Dati personali acquisiti direttamente quali:
 - Richiesta di chiarimenti alle parti
 - Assunzione di informazioni presso terzi (art. 194 c.p.c.)
 - Richiesta di notizie all'imputato
 - Richiesta di notizie alla persona offesa
 - Richiesta di notizie ad altre persone (art. 228 comma 3 c.p.p.) ecc.

Trattamenti effettuati per ragioni di giustizia

- Il CTU e gli esperti ausiliari (se autorizzati dal Giudice) da lui incaricati, coadiuvano l'autorità giudiziaria e sono indipendenti rispetto alle parti;
 - L'attività del CTU è integrata con l'attività giurisdizionale;
 - Le attività del CTU rientrano fra i trattamenti effettuati in ambito di procedimenti giudiziari per «ragioni di giustizia»;
- 
- **al CTU non si applicano alcune disposizioni in materia di dati sensibili;**

Articolo 23 Regolamento lettera f)

- Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può **limitare**, mediante misure legislative, **la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 (trasparenza e diritti dell'interessato), nonché all'articolo 5**, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, **qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:**
- f) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;

Le limitazioni per ragioni di giustizia – (art. 2-duodecies Codice)

- in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per **ragioni di giustizia** nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, **i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 (trasparenza e diritti dell'interessato) del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.
- si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.

Le limitazioni per ragioni di giustizia

- Art. 9, c, 2 lettera f): È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
 - **f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;**

Delibera Garante n.46 (26 06 2008): Linee guida per CTU e Periti Ausiliari del Giudice e del P.M.

- Nel caso di incarico conferito per assolvere il ruolo di CTU o di Consulente Tecnico di Parte, CTP occorre prendere in esame, quale unico riferimento normativo esistente, le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero”, provvedimento risalente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008.

Delibera Garante n.46 (26 06 2008)

A chi si rivolge

- Consulenti Tecnici incaricati dai Giudici nel settore Civile (art. 61 c.p.c.)
- Consulenti Tecnici e Periti incaricati dai Giudici e Pubblici Ministeri nel settore penale (art. 221 225 359 c.p.p.);
- Consulenti Tecnici delle parti private nei procedimenti giudiziari

Soggetti esclusi

- Altri ausiliari (art. 68 c.p.c.) nel processo di :
 - Esecuzione generica (esecuzione immobiliare);
 - Esecuzione specifica (obblighi a fare e non fare);
- Custode immobiliare (art. 65 c.p.c.)

Delibera Garante n.46 (26 06 2008)

- I dati giudiziari e sensibili trattati da coloro che ricoprono il ruolo di ausiliario del giudice o di consulente privato, sono conosciuti per "ragioni di giustizia"

Norme codice applicabili

- Art. 2 - duodecies

Gli obblighi per i CTU

- principi di liceità, finalità, correttezza, pertinenza, nonché il rispetto del principio di responsabilizzazione (*accountability*);
- adottare adeguate misure di sicurezza

Principi applicabili al trattamento dei dati personali – Art. 5 del Regolamento

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («**liceità, correttezza e trasparenza**»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («**limitazione della finalità**»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**minimizzazione dei dati**»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**esattezza**»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («**limitazione della conservazione**»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («**integrità e riservatezza**»).

Le regole per i CTU

- Limitarsi nel proprio incarico ad utilizzare i soli dati necessari all'espletamento dello stesso;
- Comunicare i dati alle sole parti coinvolte e all'Autorità Giudiziaria che ha effettuato la nomina;
- salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario, il consulente e il perito non possono conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti, nemmeno in caso di rinuncia o revoca dell'incarico;
- l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, il consulente e il perito possono soddisfarle acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri;
- Assumersi la responsabilità durante tutta la durata dell'incarico, sino dunque all'esito dell'elaborato peritale, adottando le misure tecniche adeguate a tutelare i dati in sua custodia.

Le esclusioni per i CTU

non sono tenuti a seguire le norme che disciplinano:

- modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
- al riscontro da fornire al medesimo;
- i codici di deontologia e di buona condotta;
- l'informativa agli interessati;
- la cessazione del trattamento;
- il trattamento svolto da soggetti pubblici;
- obblighi di comunicazione all'Autorità;
- Richieste di autorizzazioni e al trasferimento dei dati all'estero e ricorsi al Garante;

CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE

Il CTU o il Perito non possono conservare né in originale né in copia cartacea o elettronica le informazioni acquisite nel corso della perizia afferenti i soggetti nei cui confronti hanno svolto le indagini

La documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato anche in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte dell'ausiliario.

Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo.

Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate, oppure trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

Tra la documentazione di cui è **inibita la conservazione** rientrano **anche le note, gli appunti di lavoro, gli schemi, i calcoli, i rilevati, le foto, e tutte le deduzioni personali** laddove tali elementi possano costituire fonte idonea alla ricostruzione dei dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento

CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE

I dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario per il perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.

Il Consulente deve depositare assieme alla relazione peritale anche:

- La documentazione ricevuta dal magistrato;
- Quella contenuta nei fascicoli di causa delle parti;
- Quella prodotta o acquisita nello svolgimento dell'incarico;

E' opportuno che la documentazione relativa a dati personali sia consegnata in un fascicolo separato dalla relazione tecnica e da questa richiamata, mediante formula di natura generica, in calce alla relazione peritale al fine di attestare, da parte del CTU e perito, il rispetto alla disposizione.

ESEMPIO DI «FORMULA» PER APPOSIZIONE IN CALCE ALLA PERIZIA

“il sottoscritto CTU unitamente alla presente relazione peritale, agli allegati a essa e ai fascicoli di causa delle parti, consegna, come previsto dalle Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero di cui alla deliberazione del Garante n. 46/2008, tutta la documentazione consegnata in sede di conferimento d’incarico congiuntamente a quella acquisita e raccolta nel corso delle attività, tranne quella ininfluente che è stata distrutta”

OSSERVAZIONI

Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri

CONSIGLIO

Ricorrere alla specifica autorizzazione del magistrato (preferibilmente al conferimento del mandato) *«di acquisire e conservare sino alla fine dell'intero procedimento copia della documentazione acquisita nel corso dell'incarico agli atti del fascicolo dello Studio anche ai fini della normativa privacy e secondo quanto stabilito dalla deliberazione 46/2008 del Garante della Privacy (GU 178/2008)»*

In caso contrario gli unici dati ammessi alla conservazione sono quelli per assolvere gli obblighi contabili-amministrativi (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA ecc.)

Il principio di responsabilizzazione - accountability

- «**il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento** mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio” e “quando un tipo di trattamento ... può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personal»

Le misure di sicurezza

- Il titolare è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza.

Le misure di sicurezza – Strumenti elettronici

- Autenticazione informatica
- Gestione Credenziali autenticazione
- Adozione sistema di autorizzazioni
- Aggiornamento periodico autorizzazioni
- Protezione elaboratori da
 - accessi non consentiti
 - trattamenti illeciti
- Custodia copie di “backup” e prove di “restore”
- Cifratura o codifica per dati sensibili/giudiziari

Le misure di sicurezza - collaboratori

- Linee guida: L'obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell'accertamento solo **il personale** specificamente **incaricato per iscritto** resta fermo anche nel caso in cui il consulente e il perito si avvalgano dell'opera di collaboratori, anche se addetti a compiti di collaborazione amministrativa (art. 30 del Codice). L'attività di tali incaricati deve essere oggetto di precise istruzioni oltre che sulle modalità e sull'ambito del trattamento consentito, anche in ordine alla scrupolosa osservanza della riservatezza relativamente ai dati di cui vengono a conoscenza
- Codice art. 2-quaterdecies: Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

Data breach

- Il «data breach» è una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- In caso di «data breach» il CTU è tenuto a darne avviso al «titolare» affinché quest'ultimo
 - a) proceda alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali (entro 72 ore da quanto viene a conoscenza dell'incidente)
 - b) proceda alla comunicazione della violazione agli interessati.

Riunioni in video conferenza – criticità Privacy

- Il CTU in sede di convocazione dei CC.TT.PP. rappresenti la possibilità di partecipazione da remoto;
- Se un CTP chiede la riunione da remoto è opportuno il consenso scritto del CTU e delle parti;
- Il CTP che partecipa da remoto garantisce a mezzo PEC o FAX al CTU il segreto professionale e la privacy dei dati e delle notizie rilevabili dagli atti di causa;
- Il CTU verifica l'identità dei partecipanti;
- Il CTP che si collega da remoto dichiara che nessun altro soggetto presenzierà in forma "nascosta" → dichiarazione da riportare nel verbale della riunione
- Verbale inviato via e-mail ai CC.TT.PP. collegati in videoconferenza, i quali provvederanno a sottoscriverlo con firma digitale, ovvero a stamparlo, firmarlo, scansarlo e reinviarlo al C.T.U., il quale provvederà ad allegarlo al verbale originale.

Piattaforme digitali – criticità Privacy

- Rispetto GDPR → il sistema di video conferenza utilizzato dovrà essere crittografato adottando quindi i protocolli SSL (Secure Sockets Layer, connessione crittografata) e HTTPS e si dovrà trattare di un sistema che consenta la gestione “propria” della conferenza:
- 1) Microsoft Teams;
- 2) Zoom;
- 3) Skype for Business;
- 4) Telegram;
- 5) Gomeeting
- • le versioni “base” sono pensate per un utilizzo domestico e per le organizzazioni di piccole dimensioni.
- • le versioni “Business” sono tendenzialmente ideali in quanto garantiscono standard di sicurezza più elevati rispetto alle versioni “base”

Piattaforme digitali – criticità Privacy

Un saluto da Google,

Grazie per averci contattato.

Se la tua organizzazione usa i servizi G Suite, potrebbero essere applicati l'[Emendamento sul trattamento dei dati](#) e le [clausole contratto modello](#).

Se usi una versione per consumatori di Gmail, Drive o di un altro prodotto Google, si applicano i [Termini di servizio](#) e le [Norme sulla privacy](#) di Google.

Nota: Google non offre un Accordo sul trattamento dati per le versioni per consumatori di Gmail o Drive. Google non agisce da responsabile del trattamento dei dati per la versione per consumatori di questi servizi.

Ti consigliamo di rivolgerti al tuo consulente legale in merito ai tuoi dubbi specifici sulla privacy, ai tuoi obblighi in materia di protezione dei dati e alle tue esigenze di conformità.

L'[Emendamento sul trattamento dei dati](#) e le [clausole contratto modello](#) sono disponibili e possono essere accettati tramite la Console di amministrazione. Per applicarli alla tua organizzazione, segui la procedura online descritta [qui](#). Non forniamo copie cartacee dei termini.

Per ulteriori informazioni sulla conformità di Google in merito ai servizi aziendali, leggi [l'articolo sulla conformità di Google Cloud](#) e visita i siti privacy.google.com e google.privacy/businesses.

Piattaforme digitali – criticità Privacy

- 1) non diffondere il link e la password del meeting sui social (es. whatsapp). Condividere le credenziali tramite pec;
- 2) iniziare la riunione unicamente nel momento in cui tutti e solamente i partecipanti autorizzati si sono connessi e identificati. Iniziato il meeting si consiglia di bloccare l'accesso a nuovi utenti;
- 3) se necessario, procedere a disattivazione delle funzioni di trasferimento di file tra partecipanti;
- 4) utilizzare le piattaforme preferibilmente da un browser web anziché lanciarlo dall'applicazione, per limitare la quantità di dati potenzialmente accessibili alla piattaforma;
- 5) nell'eventualità in cui si riscontrassero problemi o malfunzionamenti durante l'utilizzo della piattaforma si invita a disporre della relativa funzione di segnalazione alla stessa.

Il consulente tecnico di parte

- può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;
- può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito;
- salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;
- relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Regolamento e ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, in passato era tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lett. g) e punto 19. del disciplinare tecnico allegato B), dunque oggi potrebbe essere ritenuto opportuno tenere il Registro dei Trattamenti, secondo quanto prescrive il Regolamento;
- deve nominare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, quali che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali impartendo loro precise istruzioni sulle modalità, ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.